LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1914

del 1907 sul personale dei monumenti, gallerie, musei e scavi; ed ha anche ricordato come il ministro del tesoro abbia presentato alcune modificazioni al disegno di legge stesso. Ora, anch'io esprimo la speranza che da parte dello stesso Ministero le difficoltà possano essere facilmente superate, e in breve termine possa essere presentato alla Camera, completato, il disegno di legge promesso, soddisfacendo così i desiderì di questa benemerita classe di operai.

PRESIDENTE. L'onorevole Federzoni ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

FEDERZONI. Ringrazio vivamente gli onorevoli sottosegretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro della risposta in gran parte sodisfacente che hanno voluto dare alla mia interrogazione. Mi auguro che le difficoltà formali che si frappongono a che le giuste aspirazioni del personale possano essere sodisfatte, siano in breve tempo superate, visto che l'accordo si è potuto avere sulla parte sostanziale, cioè sopra il contenuto, diciamo, finanziario del disegno di legge.

Per quello che riguarda la condizione degli operai degli scavi di Roma, l'onorevole sottosegretario di Stato ha ricordato che essi si trovano in una condizione in qualche modo privilegiata, o almeno migliore in confronto degli operai degli scavi d'altre parti d'Italia. Io tengo a questo proposito ad osservare che, se mai, l'assetto che essi domandano è esclusivamente di natura giuridica, in quanto che non chiedono nulla che possa in nessuna maniera costituire un aggravio per il bilancio. E quindi deve riuscire tanto più facile sodisfarli. Per essi dalla stessa legge del 1907 è stabilita una condizione per la quale la loro dipendenza dall'Amministrazione delle Belle Arti, finora riconosciuta semplicemente da una tabella allegata al bilancio, deve ottenere ricognizione ulteriore, tale da dar loro le garanzie a cui dànno loro diritto i lunghi ed eccellenti servizi che essi, come lo stesso onorevole sottosegretario di Stato ha riconosciuto, hanno reso alla causa della nostra cultura e alla conservazione dei nestri monumenti.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Carcano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CARCANO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo, e dagli avvenimenti internazionali: conversione in legge dei Reali decreti emessi dal 29 giugno al 30 dicembre 1913, e autorizzazione della spesa occorrente fino al 30 giugno 1914 (51-bis).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale, 6 settembre 1913, n. 1175, che dà facoltà al Governo di modificare i ruoli organici per l'Eritrea e per la Somalia Italiana in dipendenza dell' istituzione del Ministero delle colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale, 6 settembre 1913, n. 1175, che dà facoltà al Governo di modificare i ruoli organici per la Eritrea e per la Somalia Italiana in dipendenza dell'istituzione del Ministero delle colonie.

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 33-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

COLONNA DI CESARO'. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA DI CESARO'. Prego la Camera di consentirmi pochi minuti per fare due raccomandazioni interessanti nell'applicazione di questo nuovo ordinamento dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia.

La Colonia Eritrea ora è in materia di organici retta dal Regio decreto 19 settembre 1909. Esso dispone all'articolo 2 che i funzionari di prima categoria si dividano in sette classi, oltre un'ultima classe di aspiranti coloniali. L'articolo 16, che regola la promozione per concorso da aspirante coloniale a funzionario di settima classe, dispone che il concorso debba essere aperto, allorchè vi siano vacanze nella settima classe, fra quegli aspiranti che abbiano almeno un anno di grado e d'effettivo servizio nella Colonia. L'articolo 19, a sua volta, regolando le promozioni dalla settima alla sesta classe, dispone un concorso tra quei funzionari di settima classe che abbiano non meno di tre anni di grado